

INDICE

Titolo I	
Denominazione – sede – durata – scopo e oggetto	pag. 2
Titolo II	
Soci	pag. 4
Titolo III	
Patrimonio sociale	pag. 8
Titolo IV	
Esercizio sociale – bilancio	pag. 9
Titolo V	
Requisiti mutualistici	pag. 10
Titolo VI	
Assemblee	pag. 11
Titolo VII	
Consiglio di amministrazione	pag. 13
Titolo VIII	
Organo di controllo e controllo contabile	pag. 16
Titolo IX	
Disposizioni generali e finali	pag. 18

STATUTO SOCIALE

(Assemblea straordinaria del 13.12.2019)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA –SCOPO E OGGETTO

ART. 1.

E' corrente tra consumatori una Società Cooperativa denominata

**“ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA FRA LAVORATORI DEL
COMUNE DI LAINATE”.**

La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla lega nazionale cooperative e mutue.

Essa può estendere l'esercizio della propria attività, al fine di rafforzare i principi della mutualità e solidarietà cooperativa anche a favore dei consumatori non soci e, territorialmente, anche fuori dal Comune in cui ha la sede sociale.

La cooperativa ha sede nel Comune di Lainate.

ART. 2.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, prorogabile a termine di legge.

ART. 3.

La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi dell' art. 2511 del c.c.; tende a favorire gli interessi economici, sociali e culturali dei consumatori soci e non soci e si propone di:

a) procurare ai soci e non soci e alle loro famiglie luoghi di convegno, di ricreazione e di divertimenti onesti e civili, incentivando nel contempo l'associazionismo, la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

- b) acquistare, per la fornitura ai soci e non soci, generi alimentari, beni d'uso domestico, personali e di qualsiasi altra natura e tipo, comunque utili al consumatore, in virtù di accordi con fornitori nel rispetto di standard di qualità e di sicurezza, mediante idonee strutture di vendita;
- c) effettuare vantaggiose offerte riservate esclusivamente ai soci ed ai loro familiari;
- d) ripartire gli eventuali ristorni secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 17;
- e) produrre, manipolare e trasformare i beni predetti per il miglior conseguimento dello scopo di cui al punto a) del presente articolo;
- f) organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione, nonché servizi diretti a soci e non soci mediante la gestione di ristoranti, bar, circoli culturali, ricreativi;
- g) promuovere, realizzare e partecipare ad iniziative che favoriscono l'informazione, l'educazione, la sicurezza ed in generale, la tutela dei consumatori soci e non soci;
- h) istituire e gestire strumenti finalizzati ad assicurare ai soci l'informazione sulle attività delle cooperative;
- i) associare e raggruppare nelle cooperative i lavoratori che intendono procurarsi l'alloggio fruendo delle agevolazioni previste dalle disposizioni legislative locali;
- j) acquistare, anche a metto permuta, terreni per la costruzione di case aventi le caratteristiche stabilite dalla legislazione vigente in materia di edilizia economica e popolare, da assegnare ai soci in affitto, in proprietà, o con patto di futura vendita o concedere in assegnazione temporanea, oppure costruire strutture idonee per conseguire gli obiettivi di cui ai punti a, b e f;
- k) acquistare fabbricati da demolire, ricostruire e ultimare al fine di raggiungere gli stessi scopi espressi al punto j);
- l) promuovere e svolgere nei locali della cooperativa e altrove, iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo e, comunque, qualsiasi iniziativa che possa contribuire al miglioramento delle condizioni economiche e morali dei soci.

ART. 4.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e

finanziaria necessarie ed utili al suo funzionamento ed alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sua direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi quali, tra l'altro:

- a) acquisire interessenze e partecipazioni in altre imprese;
- b) costituire o partecipare in altre società di qualsiasi tipo, nonché dare adesioni ad altri enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito e l'assicurazione, a coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche;
- c) concedere beni in locazione compresi i rami d'azienda;
- d) richiedere e concedere garanzie;
- e) stimolare il risparmio dei soci attraverso la raccolta di prestiti, esclusivamente finalizzata al conseguimento dell'oggetto sociale e disciplinata da apposito regolamento; è categoricamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa non deve avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle predette attività finanziarie, né svolgere nei confronti del pubblico, secondo la legislazione vigente in materia di intermediazione finanziaria.

I prestiti dei soci sono effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI

ART. 5.

Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci, come previsto dalle disposizioni del c.c. e dalle leggi in materia: tutte le persone fisiche aventi capacità giuridica, senza distinzione di sesso, a qualsiasi mestiere, arte e professione appartengono, con esclusione di intermediari, di rappresentanti, di agenti o commissionari, di grossisti nel commercio dei prodotti di generi di consumo trattati dalla Cooperativa od anche di coloro che, comunque conducano in proprio o di

cointeressati in imprese, aziende ed industrie operanti nei settori di attività delle cooperative.

Non possono essere soci gli interdetti, inabilitati, i falliti non riabilitati, coloro che abbiano subito condanne per reati infamanti e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata.

Ogni socio può sottoscrivere una sola azione e la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

ART. 6.

Per essere ammessi come soci, le persone fisiche dovranno inoltrare a Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) firma di numero due soci presentatori che non siano amministratori;
- b) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e gli altri dati richiesti dallo statuto;
- c) attività di lavoro esercitata;
- d) le dichiarazioni di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni legalmente prese o adottate dagli organi sociali.

Le persone fisiche, contestualmente alla domanda di ammissione, dovranno provvedere al versamento dell'importo relativo alle spese di segreteria stabilite dagli organi sociali.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio non persona fisica, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede e l'attività esercitata ed è corredata dall'estratto della deliberazione dell'organo competente a richiedere l'ammissione, unitamente all'accettazione dello statuto della cooperativa ad all'ammontare della quota da sottoscrivere. Il Consiglio di Amministrazione, accerta l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità sopra citate.

ART. 7.

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'insussistenza di cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente articolo 5, il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione del socio, gliene dà comunicazione e ne cura l'annotazione nel libro dei soci.

La delibera di rigetto, adeguatamente motivata, è comunicata entro sessanta giorni all'interessato, che può, nei sessanta giorni successivi alla

comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte nella prima adunanza successiva.

In caso di accoglimento della domanda da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si conforma alla decisione assembleare ed ammette l'aspirante socio.

Nella relazione di bilancio, il Consiglio di Amministrazione espone le determinazioni assunte in tema di ammissione di nuovi soci, illustrandone le ragioni.

ART. 8.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta e delle eventuali successive sottoscrizioni di aumento;
- b) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali;
- c) a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.

I soci partecipano altresì alla vita sociale e cooperano con i loro acquisti di beni e servizi offerti dai negozi cooperativi all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ART. 9.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari nonché di ottenere estratti a loro spese.

Un decimo dei soci lo richieda (o un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci) ha diritto di esaminare per il tramite di un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo se esiste.

I diritti previsti dai due precedenti commi non spettano ai soci in mora per l'esecuzione dei conferimenti o inadempimenti delle obbligazioni verso la società.

ART. 10.

La qualità di socio si perde per morte, nonché per recesso, per esclusione e, nel caso di persona giuridica, per estinzione.

ART. 11.

Gli eredi hanno diritto al rimborso della quota del socio defunto. Se l'erede è unico ed in possesso dei requisiti necessari, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 12.

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sono cause di recesso:

- a) il dissenso delle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;
- b) l'impossibilità del socio a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la perdita dei requisiti per l'amministrazione.

Il recesso non può comunque essere parziale.

Il socio ha l'onere di comunicare la dichiarazione di recesso alla cooperativa con raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione: il Consiglio di Amministrazione la accoglie se verifica la sussistenza dei presupposti per recedere; qualora invece ne riscontri l'insussistenza, il Consiglio non accoglie il recesso, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento.

ART. 13.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci:

- a) interdetti, inabilitati che abbiano subito una condanna penale che comporti l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- b) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, neppure dopo formale intimazione degli amministratori, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti stabiliti negli art. 6 e 8 e il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa per qualsiasi altro titolo;

d) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili; la cooperativa accerta l'irreperibilità tramite verifica postale e procede all'esclusione dopo aver esposto per 60 giorni nei punti vendita l'elenco dei soci irreperibili;

e) che commettano fatti lesivi dei diritti della cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa;

f) che, in quanto persone giuridiche, enti o associazioni, siano posti in liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

L'esclusione comporta la perdita immediata dei diritti spettanti ai soci, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

La delibera di esclusione è comunicata con raccomandata al socio, che può attivare il procedimento arbitrale entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 7- 10- 11- 12 e 13 del presente statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato.

ART. 14.

I soci receduti o esclusi o gli eredi di quelli deceduti hanno diritto al rimborso delle quote di capitale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate.

Il rimborso avviene sulla base del bilancio di esercizio in cui i fatti risolutivi del rapporto si sono verificati. Il pagamento deve essere corrisposto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 15.

Il patrimonio della società Cooperativa è costituito:

a) dal capitale formato da un numero illimitato di azioni sociali al valore nominale ciascuna non inferiore al limite di legge né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 16 del presente statuto e che non può essere ripartita tra i soci;

c) dalle riserve indivisibili ordinarie e/o straordinarie;

- d) da ogni eventuale fondo accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) di qualunque liberalità che prevenisse alla cooperativa per essere impegnata la fine del raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 16.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere presentato all'assemblea entro i termini previsti dal successivo art. 25.

Le relazioni di bilancio degli amministratori e dei sindaci se esistenti indicano i criteri seguiti nella gestione sociale in funzione delle finalità statuarie ed in particolare per il conseguimento dello scopo mutualistico.

ART. 17.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) a riserva legale, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento;
- b) in misura del 3% (tre per cento) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituita dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Qualora assemblea non abbia esaurito la totalità degli utili nelle predette destinazioni, può destinare il rimanente:

- a) a riserva indivisibile, ordinaria o straordinaria;
- b) ad aumento gratuito della quota di capitale sociale nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) alla corresponsione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni

postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato;

d) può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la restituzione del titolo di ristorno, di parte del prezzo pagato da ogni singolo socio per gli acquisti di beni effettuati nell'anno, al cui volume la misura del ristorno è proporzionata. La cooperativa riposta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, in dati relativi all'attività svolta con i soci. Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dell'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'Assemblea può deliberare la distribuzione del ristorno, in tutto od in parte, mediante l'aumento proporzionale della singola quota.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto al precedente comma, ferma restando comunque la destinazione di cui alle lettere a) e b) la totalità dei residui utili venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a), o ad altre finalità purché nei limiti di legge.

TITOLO V

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 18.

E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

ART. 19.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, da chiunque sottoscritti, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

ART. 20.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

ART. 21.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 22.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione sono deliberate dalla "assemblea straordinaria" con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti personalmente o per delega.

TITOLO VI

ASSEMBLEE

ART. 23.

Le assemblee dei soci deliberano secondo i quorum di cui nel proseguo, in base alle materie da trattare all'Ordine del Giorno.

Tali assemblee verranno pertanto convenzionalmente indicate come "ordinarie" e "straordinarie".

ART. 24.

Le materie che seguono verranno trattate nelle assemblee dei soci che sono convenzionalmente indicate come "straordinarie", e segnatamente:

- Modificazioni dello statuto;
- Nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- Ogni altra materia attribuitale dalla legge e dal presente statuto.

ART. 25.

Le restanti materie verranno trattate nelle assemblee dei soci che sono convenzionalmente indicate come "ordinarie".

Essa deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centoottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o se lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della

società. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione;

b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;

c) dal Collegio sindacale, se esiste, nel caso previsto dall'art. 2406 del c.c.;

d) dagli amministratori o, in loro voce, dai sindaci se esistenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 26.

L'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal Comune in cui ha sede la società, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La convocazione dovrà essere effettuata, a scelta del Consiglio di Amministrazione o mediante la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o con raccomandata semplice ovvero, con raccomandata anche a mano a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più o meno dei soci della cooperativa; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, la "assemblea ordinaria" delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega.

Con i medesimi quorum si costituisce e delibera la "assemblea straordinaria", salvo quanto previsto dal precedente art. 22.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente della cooperativa, o dal vice, che accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi ed avvengono per alzata di mano (salvo che per il rinnovo delle cariche sociali, che può avvenire per voto segreto previa deliberazione in tal senso della stessa assemblea). L'assemblea elegge il segretario fra i Consiglieri d'amministrazione o i soci e due scrutatori. Il segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente, il verbale delle deliberazioni assembleari. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale è redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'assemblea generale non conformi o al presente statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 del c.c. dagli amministratori, dal collegio sindacale nonché dai soci assenti, astenuti.

ART. 27.

Hanno diritto di voto nell'assemblea, i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi dalla data dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto nell'assemblea, qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, non amministratore né sindaco avente diritto al voto mediante delega scritta, che deve contenere il nome del rappresentante, ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti scritti.

Potranno essere ammessi ai lavori dell'assemblea rappresentanti della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, dell'associazione nazionale delle cooperative consumatori e dei loro organismi regionali e territoriali.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28.

Il numero dei consiglieri è determinato dall'assemblea e non può essere inferiore a cinque né superiore a dieci.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono, gli interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Dalla data di approvazione del presente atto, gli amministratori sono rieleggibili senza vincolo di numero massimo di mandati, ed ogni singolo mandato dovrà durare al massimo tre esercizi ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Fermo restando il divieto di assumere incarichi e di svolgere le attività di cui all'art. 2390 comma 1 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendono incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Spetta all'assemblea determinare l'eventuale compenso dovuto ai consiglieri per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che prestino continuamente loro opera.

Nella prima riunione i Consiglieri eleggono tra di loro un Presidente e un Vice-Presidente.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) i soci dipendenti della Società;
- b) il coniuge e il parente di primo grado del dipendente della Società.

Che desidera far parte del Consiglio di Amministrazione deve comunicare la propria disponibilità e depositare presso la sede sociale le proprie generalità sino a due giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione negli orari di ufficio che verranno stabiliti d volta in volta.

ART. 29.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni mese su convocazione del Presidente, il quale inoltre convoca quando lo ritiene necessario o se ne riceva richiesta di almeno la metà dei consiglieri con indicazione delle materie trattate.

Il Presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché vengano fornite ai consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere gli argomenti da trattare e prevenire ai componenti due giorni prima della riunione, tranne i casi di urgenza, nei quali è sufficiente un giorno.

L'adunanza è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità a voto palese, prevale la volontà del presidente mentre la deliberazione si considera non approvata se il voto è segreto.

Il voto segreto può essere eccezionalmente adottato dal consiglio stesso su proposta di un consigliere quando si tratti di questioni riguardanti amministratori, sindaci o loro parenti o affini siano al terzo grado.

ART. 30.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Spetta pertanto, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) indicare, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio di cui all'art. 2428 c.c., i criteri specificatamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documentare la condizione di prevalenza della nota integrativa al bilancio; illustrare, nella relazione di bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
- d) ai sensi del comma 2 art. 2365, provvedere agli adeguamenti del presente atto alle disposizioni normative sopravvenute;
- e) deliberare, in luogo della "assemblea straordinaria", nella materia fallimentare di cui agli art. 152, 161, 187, 214 r.d. 16 marzo 1942 n. 267.
- f) approvare i regolamenti interni che si rendono necessari a disciplinare tutti quei rapporti con i soci non contemplati dal presente statuto;
- g) deliberare tutti i contratti, atti e operazioni necessari o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, delegando alla stipulazione il Presidente o il Vice-Presidente od uno o più altri propri membri con firme disgiunte o congiunte;

- h) assumere e licenziare il personale dipendente fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare i dirigenti determinandone le attribuzioni e la retribuzione;
- i) dare adesione della cooperativa ad organismi consortili od altri enti, deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) determinare il compenso previsto dall'art. 28;
- k) provvedere ai sensi dell'art. 2386 c.c. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;
- l) compiere qualsiasi atto ed operazione di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque sia necessario od utile alla realizzazione dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'assemblea, nonché l'alienazione in genere di beni immobili per il cui compimento occorrerà la preventiva autorizzazione della "assemblea ordinaria" dei soci.

ART. 31.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio ad ha la firma sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanzate.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vice-Presidente o ad un componente del Consiglio, potrà anche nominare procuratori nei limiti di legge.

Nell'assenza od impedimento del Presidente tutte le di cui mansioni spettano al Vice-Presidente.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE

ART. 32.

Nei casi previsti dalla legge, la società deve nominare l'Organo di Controllo secondo le modalità e termini previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di Controllo, sarà monocratico o collegiale e comunque formato dal numero di membri minimo previsto dalla normativa.

Nei casi di nomina, volontaria od obbligatoria; il sindaco deve essere un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'Organo di Controllo è nominato dai soci e resta in carica per tre esercizi e con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

ART. 33.

L'Organo di Controllo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Nel caso di nomina, volontaria od obbligatoria, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

All'Organo di Controllo iscritto nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvo che la società opti per quanto previsto dal successivo articolo 34.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle determinazioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto.

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

ART. 34.

Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo, la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in maniera di società per azioni.

Nei limiti previsti dalla legge, qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo legale dei conti sulla società.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 35.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 36.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59,

ART. 37.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge richiamata in particolare al riguardo la disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

F.to. Livio Canzi
Il Presidente

ANTONIO MARSALA NOTAIO (L.S.)